

MOLINARI ART CENTER TEATROLIBERO APS
Via Antonino Lo Surdo n. 51 – Roma
Codice fiscale n. 97550570580

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno 2025, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 14:00, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "MOLINARI ART CENTER TEATROLIBERO APS", presso la sede legale in Roma – Via Antonino Lo Surdo n. 51, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione, adeguato al D.lgs. 1117/2017 (Codice del Terzo settore)
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza come da Statuto il Presidente dell'Associazione Sig.ra Floriana Valente, l'assemblea nomina segretario il Sig. Giacomo Molinari.

Il Presidente constata la regolare convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e rileva la presenza di n. 32 soci come da foglio presenze che viene conservato agli atti presso la sede sociale, pertanto il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola ed illustra ai soci la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione alle nuove esigenze della stessa e alla normativa vigente prevista dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente provvede alla lettura integrale dello Statuto predisposto dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea dopo breve discussione sui vari articoli, approva all'unanimità il nuovo Statuto dell'Associazione "MOLINARI ART CENTER TEATROLIBERO APS" composto di n. 10 pagine, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente Floriana Valente di provvedere a tutte le comunicazioni obbligatorie.

Nessuno avendo chiesto la parola sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16:00

Il Presidente

Il Segretario

Floriana Valente

Giacomo Molinari

Floriana Valente
A.C. 0241 CONTINUTS D'INIZIATIVA F. VALENTE/CS II
U. 0241 - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrimo
Registrazione unificata: 23.12.25 Serie: 3 ... 22.82
200,00 Euro ... *Decembre/25*
IL DIRETTORE

Giacomo Molinari



STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"MOLINARI ART CENTER TEATROLIBERO"**, brevemente "MAC", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'utilizzo della denominazione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è consentito esclusivamente dopo l'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

2. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:



- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. E successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- Formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017 (lettera i)
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k):

L'Associazione, si propone di raggiungere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

1. **Promozione e/o organizzazione di corsi amatoriali e professionali, seminari, workshop e masterclass inerenti alla danza in tutte le sue forme e tutte le discipline legate allo spettacolo dal vivo.**
 2. **Collaborazioni con scuole, università, accademie o altri enti pubblici o privati per progetti congiunti e scambi culturali nel campo della danza e dello spettacolo dal vivo.**
 3. **Programmi di mentoring e sostegno per giovani coreografi, musicisti e artisti emergenti.**
 4. **organizzare spettacoli, concorsi ed eventi allo scopo di divulgare la danza, la musica, il teatro e le espressioni artistiche in genere; promuovere attività e manifestazioni socialmente utili con lo scopo di avvicinare le categorie svantaggiate all'arte, alla cultura e allo spettacolo.**
 5. **Ricerca e sviluppo nuove tecnologie da applicare a nuovi progetti nell'ambito della danza e dello spettacolo dal vivo**
 6. **sviluppare e promuovere a carattere regionale, nazionale ed internazionale tutte le forme espressive dello spettacolo come la musica, la danza, il teatro, il cinema, la moda e le arti dell'audiovisivo**
4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e come risultanti dal bilancio. Il carattere secondario e strumentale è verificato annualmente sulla base dei parametri definiti dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse è deliberata dall'Assemblea e indicata nel bilancio dell'esercizio di riferimento.
5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
7. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quanto ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità ed in ogni caso nei limiti previsti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
8. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo

personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

9. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 5 – Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei Soci. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro 30 (trenta) giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere ottenuta per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata con e-mail all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali.

5. Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

6. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- **Decesso;**
- **Dimissioni:** ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta via e-mail al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. La quota associativa è intransmissibile e non rimborsabile.
- **Decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 - Obblighi Assicurativi

L'associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. L'assicurazione deve essere attivata prima dell'inizio dello svolgimento delle attività di volontariato.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale)

2. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 10 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione che nomina all'occasione un Segretario che redige, su apposito libro, il processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota



associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare l'individuazione delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- i) deliberare sul Regolamento di esecuzione dello Statuto;
- j) deliberare sull'eventuale nomina dei componenti dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi via e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di



intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti

6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante videoconferenza o altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. In caso di assenza di convocazione, la riunione è comunque valida se sono presenti tutti i componenti del Consiglio direttivo. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante videoconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- proporre all'Assemblea l'individuazione delle eventuali attività diverse;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017; stabilire rimborsi spese per volontari;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
- formulare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci ed indire adunanze, convegni, ecc.;
- ratificare o meno i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso di necessità e di urgenza;
- dare mandato al Presidente di stipulare accordi, contratti e convenzioni necessari per i raggiungimenti dei fini sociali;
- adottare i provvedimenti urgenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei soci;



- deliberare sull'accettazione di contributi volontari di terzi e per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni di eventuali beni mobili e immobili.
- deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio e qualsivoglia organismo pubblico e privato, al fine di stabilire accordi, contratti e convenzioni utili al perseguimento dei fini sociali.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte funzioni allo stesso attribuite.
8. Sottoscrive gli accordi, i contratti e le convenzioni di interesse dell'Associazione su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Segretario / Tesoriere

1. Il Segretario / Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario / Tesoriere compete:
 - la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato;
 - tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.




Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'articolo 30 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore per due esercizi consecutivi, esso può esercitare inoltre, la revisione legale dei conti.

Art. - 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri sociali sono tenuti e aggiornati a cura dell'organo competente e sono consultabili dagli associati nei tempi e modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. - 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del terzo settore.



2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. - 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto nella forma di rendiconto di cassa qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti previsti dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni; in caso di superamento dei predetti limiti è redatto nella forma di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere destinate esclusivamente ad attività istituzionali, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. - 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, individuato dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio RUNTS competente, e comunque per fini di utilità sociale.

Art. - 23 Disposizioni generali

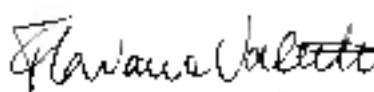
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li 04 dicembre 2025

FLORIANA VALENTE

Presidente



GIACOMO MOLINARI

Il Segretario

